

Allegato "B" al Repertorio n. 1024

Raccolta n. 728

STATUTO

ART. 1 COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

È costituita un'Associazione denominata "SOS LINFEDEMA ETS" avente la natura di ente del Terzo settore, per effetto delle disposizioni di legge vigenti ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo di "ETS".

L'inserimento nella denominazione della locuzione "ente del Terzo settore" o dell'acronimo "ETS" e l'utilizzo degli stessi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 2 SEDE

L'Associazione ha sede in Siracusa, via Unione Sovietica n. 4.

Delegazioni, uffici e sedi secondarie potranno essere costituiti sia in Italia sia all'estero in relazione alla promozione, attuazione e sviluppo delle attività di cui all'oggetto dell'Associazione.

ART. 3 DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata: l'Associazione potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea degli Associati con le maggioranze di legge.

ART. 4 OGGETTO E FINALITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie, l'Associazione:

- 1) promuove tutte quelle iniziative idonee con Enti Pubblici Privati e Organi di informazione per la diffusione della conoscenza del linfedema e di altre patologie rare o comunque non riconosciute dal Ministero della Salute, delle relative problematiche correlate, finalizzate all'attivazione della ricerca scientifica, della diagnosi precoce e delle necessarie cure che le patologie richiedono;
- 2) si relaziona con i pazienti e le loro famiglie per un necessario interscambio di esperienze e testimonianze utili per ricercare le soluzioni più idonee da perseguire per il superamento dei disagi logistici, economici, sociali e psicologici derivanti da tali patologie.

Per meglio attuare le finalità di cui ai punti precedenti può costituire ed avvalersi di un comitato scientifico di medici volontari specialisti in materia

- 3) promuove la ricerca a favore del linfedema e altre patologie non riconosciute dal Ministero della Salute e la



Desiree Cannata

onore

C

Desiree Cannata

diffonde tanto all'interno della comunità scientifico/accademica quanto del pubblico;

4) intrattiene rapporti con il mondo accademico, della ricerca e dello studio;

5) organizza conferenze ed incontri per agevolare il dibattito, la discussione e la divulgazione dell'informazione in materia della patologia del linfedema e altre patologie non riconosciute dal Ministero della Salute, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi;

6) promuove corsi e seminari;

7) sviluppa relazioni e partecipa a progetti con altri soggetti Regionali, Nazionali, Comunitari ed Internazionali sulla patologia del linfedema e altre patologie rare o comunque non riconosciute dal Ministero della Salute e materia o su materie correlate o analoghe;

8) promuove la realizzazione e la tenuta di un sito internet e se ne avvale per tutte le sue attività, ivi comprese quelle dirette:

- alla pubblicazione e diffusione del bollettino informatico e le comunicazioni dei Soci;

- a favorire e promuovere l'utilizzazione di strumenti di tutela collettiva previsti dagli ordinamenti giuridici Nazionali e Comunitari;

- a promuovere e realizzare la stampa e la diffusione di periodici o di pubblicazioni di qualunque genere e tipo, anche audiovisivi, su supporto informatico o magnetico o diffusi su Internet;

- ad effettuare ricerche in materia e diffonderne i risultati;

- a compiere ogni altro atto necessario al raggiungimento delle proprie finalità;

- a promuovere strutture di servizio per la realizzazione delle proprie finalità.

L'associazione assume ogni iniziativa che, in modo diretto o indiretto, contribuisca a realizzare i fini sopra indicati, in proprio e in collaborazione con organismi, Istituzioni e Associazioni Nazionali e Sopranazionali.

In particolare promuove tutti i collegamenti necessari ed opportuni con le varie comunità accademiche Italiane e non, con gli organismi politici e Amministrativi Locali, Nazionali e Sopranazionali, con le Associazioni, le Organizzazioni e le Istituzioni attive, nel campo della cultura, ricerca, didattica, scienza e medicina.

L'Associazione s'impegna a fare proprie, ad attuare ed esercitare tutte quelle attività compatibili e pertinenti alla sua funzione che deriveranno da provvedimenti, normative, dispositivi di Legge, linee guida, inerenti il linfedema nelle sue varie forme e patologie associate, emanati o emanandi da parte di Enti Pubblici e dalla Comunità Scientifica, in materia.

L'Associazione si obbliga a provvedere alla pubblicazione

dell'attività scientifica attraverso il sito web istituzionale, che sarà costantemente aggiornato;

Inoltre l'Associazione si propone di svolgere i seguenti servizi:

- Centro di ascolto (da organizzare in giorni ed ore da stabilire) gestito da volontari a rotazione anche mediante l'istituzione di un numero verde (con trasmissione chiamata) da far girare tra più soci in giorni ed orari prestabiliti;
- Informazioni sociosanitarie da divulgare, a richiesta, e con FAQ tramite il sito, blog e apposite pagine gestite su social network;
- Eventuale supporto logistico ed assistenziale (come sostegno in progetti di ricerca, borse di studio mirate in specifici settori e per specifiche figure professionali);
- Supporto economico (da studiare caso per caso) per pazienti meno abbienti costretti a trasferimenti per accertamenti e/o cure.
- Supporto in attività didattiche e formative per operatori sanitari e per le famiglie dei pazienti.

L'Associazione inoltre potrà:

- svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate necessaria ed utile alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinente ai medesimi;
- iscriversi all'Albo di Comuni, Province e Regioni o altri Enti pubblici per ottenere contributi e patrocini per l'espletamento delle proprie attività.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dalle relative norme di attuazione e dalle altre disposizioni di legge vigenti. A tal fine, è demandata all'Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

L'Associazione e i suoi rappresentanti legali operano in ogni caso in piena autonomia e indipendenza ed in particolare non esercitano attività imprenditoriali né partecipano ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

L'Associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e comunque, non svolge direttamente o indirettamente attività sindacale.

ART. 5 ASSOCIATI

Sono soci coloro che hanno interesse allo scopo perseguito dall'Associazione e la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo; essi dovranno versare, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione stabilita dal Consiglio stesso. In caso di rigetto della domanda è



Carlo Roberto

ente

1

Francesco

Forense

ammesso ricorso all'Assemblea che, se non appositamente convocata, delibera sulla domanda in occasione della sua successiva convocazione.

I soci, dopo la loro ammissione, verranno iscritti nel libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Sono ammessi, senza limitazioni, tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che la società o l'associazione rappresenta.

L'Associazione tende a favorire la massima partecipazione degli associati alle attività e alle decisioni dell'ente.

Tutti i soci hanno diritto di usufruire delle attività promosse ed organizzate dall'Associazione, di partecipare, con diritto di voto, alle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali. Essi possono anche consultare i libri sociali, facendone richiesta al Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno l'obbligo di pagare la quota associativa che sarà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e di osservare l'eventuale Regolamento per il funzionamento dell'Associazione.

La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile.

La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea e la qualifica di socio è intrasmissibile.

ART. 6 CESSAZIONE, RECESSO

La qualifica di socio si perde per decesso, recesso o morosità. Il socio può recedere dalla Associazione mediante dichiarazione che deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. L'avvenuto recesso deve essere annotato nel libro dei soci, a cura del Consiglio Direttivo.

La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che non abbia pagato la quota associative annua entro il termine stabilito dal Consiglio stesso.

L'esclusione del socio è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera dei soci che:

- non partecipano alla vita dell'Associazione o che tengano comportamenti contrari agli scopi della stessa;
- non adempiono ai doveri inerenti alla qualità di socio e agli impegni assunti verso l'Associazione.

Avverso la delibera di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea che, se non appositamente convocata, delibera sulla domanda in occasione della sua successiva convocazione.

L'esclusione dalla Associazione per morosità deve essere annotata nel libro dei soci, a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 7 PATRIMONIO ED ENTRATE SOCIALI

Il patrimonio e le entrate dell'Associazione sono costituiti da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni Pubblici e/o Privati, nazionali e/o internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo;
- proventi dei servizi resi dalle attività istituzionali svolte e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- eventuali avanzi di gestione.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 8 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige, il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che ne volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

Il bilancio di esercizio è redatto secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento agli enti del Terzo settore. Laddove ritenuto opportuno o laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Consiglio Direttivo redige altresì il bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni.

E' previsto l'obbligo di pubblicazione nel sito internet istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti.

ART. 9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE



Notario

Quinto

esce

P

Francesco

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Comitato Scientifico;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuita alcuna retribuzione, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 10 ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni socio ha diritto a un voto. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti al libro degli associati.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Essa è convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 maggio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e per la rinnovazione delle cariche sociali laddove in scadenza. È altresì convocata quando il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta motivata almeno due quinti dei Soci.

L'Assemblea ordinaria:

- a. delibera sulla relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta e da svolgere e sulla relazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- b. delibera su eventuali argomenti che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre all'Assemblea;
- c. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione;
- d. approva il bilancio sociale, quando ritenuto opportuno oppure obbligatorio in base alle disposizioni di legge vigenti;
- e. nomina il Presidente dell'Associazione ed eventualmente un Vice Presidente;
- f. delibera, prima dell'elezione, il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- g. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- h. nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo, laddove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- i. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, laddove ritenuto opportuno o quando

obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove eventuali azioni responsabilità nei loro confronti;

k. approva l'eventuale regolamento per il funzionamento dell'Associazione;

l. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

a. delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto;

b. delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

ART. 11 ASSEMBLEA: CONVOCAZIONI E DELIBERE

L'Assemblea è convocata - anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia - dal Presidente dell'Associazione con mezzi a prova certa di avvenuta ricezione da parte del destinatario inoltrati con almeno otto giorni di preavviso (tre giorni in casi di particolare urgenza).

Nelle comunicazioni di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

Nelle comunicazioni di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno della prima.

Sono ammesse le deleghe scritte ad altri Associati ma con un massimo di 3 (tre) per ciascun Associato.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno della metà degli associati. In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e sono prese a maggioranza di voti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto



Quarta Nota

Quarta Nota

Quarta Nota

Quarta Nota

Quarta Nota

favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano per età; verrà designato un Segretario per la redazione del verbale della riunione, da trascriversi su apposito libro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 12 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea, a maggioranza assoluta e con scrutinio segreto, tra i Soci candidatisi, resta in carica per tre esercizi e può essere confermato; esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento e la promozione dell'Associazione; cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private, nazionali e internazionali e con ogni altro organismo utile o necessario a promuovere e realizzare gli obiettivi dell'Associazione.

Il presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza assoluta e con scrutinio segreto, resta in carica per tre esercizi e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

ART. 13 SEGRETARIO

Il Segretario, nominato dall'assemblea a maggioranza assoluta e con scrutinio segreto, resta in carica per tre esercizi e coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il presidente ne richieda comunque la presenza.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali dell'Assemblea, del libro verbali del Consiglio Direttivo, del libro degli associati;

ART. 14 TESORIERE

Il Tesoriere, nominato dall'assemblea a maggioranza assoluta e con scrutinio segreto, resta in carica per tre esercizi:

- a. cura la gestione dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b. effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c. predispone, dal punto di vista contabile, la bozza del bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il

Consiglio Direttivo.

ART. 15 COMITATO SCIENTIFICO

I membri del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Il Comitato Scientifico è composto da tre a cinque membri, scelti tra persone anche non appartenenti all'Associazione, purchè abbiano competenze in materia ovvero godano di particolari meriti in ambito sociale.

Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

ART. 16 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri, compresi il Presidente dell'Associazione, che assume la presidenza del Consiglio stesso nonché l'eventuale Vice Presidente. Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea, maggioranza assoluta e con scrutinio segreto tra i Soci candidatisi. Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; possono essere revocati dall'Assemblea in qualunque momento, purché la relativa delibera sia adottata con l'intervento ed il voto favorevole dei tre quarti degli Associati.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione della sua attività, nonché per la realizzazione dei suoi obiettivi applicando i criteri di economicità, efficienza ed efficacia ritenuti necessari.

Il Consiglio Direttivo:

- predispone i bilanci da presentare annualmente all'Assemblea;
- predispone i programmi da presentare annualmente all'Assemblea;
- delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- stabilisce annualmente le quote di ammissione e quelle annue di associazione;
- decide circa l'accettazione di eredità, legati e contributi offerti all'Associazione;
- istituisce comitati scientifici o tecnico/consultivi determinandone numero, componenti, funzioni, natura e durata;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale svolte dall'Associazione, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti;



Carate Note

entee

T

Federico

- delibera su ogni altra attività o iniziativa che si rendesse opportuna o necessaria per l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare i propri poteri al Presidente o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega e le modalità di firma. Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi a prova certa di avvenuta ricezione, inoltrati ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data della riunione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente o, in mancanza di quest'ultimo, dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e sarà trascritto su apposito libro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 17 RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza legale e la firma dell'Associazione nei confronti di terzi, ivi comprese le autorità amministrative e/o giurisdizionali, spettano al Presidente dell'Associazione; in caso di suo impedimento la rappresentanza legale viene assunta dal Vice Presidente ovvero, in mancanza di quest'ultimo, dai due Consiglieri più anziani per età con firma abbinata.

Ai predetti legali rappresentanti spetta la rappresentanza in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.

E' previsto che i legali rappresentanti, gli amministratori o promotori non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.

ART. 18 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Assemblea nomina l'Organo di controllo, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'Assemblea, di cui almeno uno scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali. L'Assemblea nomina altresì il Presidente dell'Organo di controllo.

I membri dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso inoltre esercita il controllo contabile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia conforme alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Assemblea nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti dell'Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

ART. 19 CONTROVERSIE E CONFLITTI DI INTERESSE

Ogni controversia, pur che sia suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere fra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione relativamente ai rapporti associativi o circa l'interpretazione o l'applicazione del presente statuto, sarà rimessa al giudizio di un unico arbitro, amichevole compositore, nominato dal Presidente dell'Assemblea Rabbinnica d'Italia.

L'Arbitro giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro sessanta giorni. L'Associazione mira a prevenire i conflitti di interesse che dovessero insorgere tra i rappresentanti legali, gli amministratori, i soci e la stessa. In ogni caso si fa espresso rinvio all'art. 2745-ter.

ART. 20 LIBRI SOCIALI

Per il buon funzionamento dell'Associazione saranno istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali registri obbligatori previsti dalle norme fiscali, i seguenti libri associativi:

- libro degli associati;
- libro dei verbali dell'Assemblea;
- libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- libro dei verbali dell'Organo di controllo;
- libro cassa e libro degli inventari.



Notar

Enrico

Quarta

+

Quarta

Quarta

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali entro dieci giorni dalla richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 21 SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 22 RINVIO E DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Le disposizioni del presente Statuto entrano in vigore a decorrere da quando, in base al regime transitorio previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117, non si renderà più applicabile all'Associazione la disciplina Onlus di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Fino a quando, in base al regime transitorio previsto al decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117, si renderà applicabile all'Associazione la disciplina Onlus di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si considera efficace e vigente il testo il precedente testo di Statuto, redatto in conformità all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti richiamate dal Codice civile e dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117.